DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE - N. 4587 del 13/11/2026

OGGETTO: MANTENIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE DELLA PUERICULTRICE – SIG.RA DANIELA MARUCA.

IL DIRETTORE GENERALE

(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

su proposta del Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane

PREMESSO:

- che con delibera CDA n. 122 del 22/10/2026 sono state delegate, nelle more della nomina del nuovo Direttore Generale da parte del Presidente di Regione Lombardia, le funzioni del Direttore Generale al Direttore Sanitario, Dr. Nicola Vincenzo Orfeo, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 502/1992, con decorrenza dal 1° novembre 2026, ad invarianza di trattamento economico;
- che con nota prot. n. G1.2026.0043570 del 27/10/2026 Regione Lombardia ha individuato nel Direttore Sanitario della Fondazione, Dott. Nicola Vincenzo Orfeo, il soggetto chiamato ad assicurare, a decorrere dal 1° novembre 2026, l'esercizio temporaneo delle funzioni del Direttore Generale, sino alla nomina del nuovo titolare dell'incarico, al fine di garantire la piena continuità della gestione della Fondazione e il regolare svolgimento delle attività sanitarie, amministrative, organizzative e finanziarie, nonché l'adozione degli atti necessari e indifferibili per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

PREMESSO altresì che la dipendente Sig.ra Daniela Maruca risulta attualmente in servizio con la qualifica di Puericultrice a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.01.2026 al 31.12.2026;

PRESO ATTO che la dipendente interessata ha chiesto il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.01.2027 al 31.12.2027;

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del vigente C.C.N.L. 27.10.2025 del comparto sanità che disciplina il rapporto di lavoro a tempo parziale;
- gli artt. 74 e 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità che disciplina l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- l'art. 13 del vigente C.C.I.A. 15.10.2019 inerente al disciplinamento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

ATTESO che, preso atto della documentazione agli atti, sussistono le condizioni per il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale;

RITENUTO, pertanto, previa valutazione dell'Amministrazione nonché tenuto conto del parere favorevole espresso dal Dirigente f.f. della SC Direzione Aziendale Professioni Sanitarie, di disporre il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale della dipendente in parola nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative dal 01.01.2027 al 31.12.2027, alle seguenti condizioni:

- Orario di lavoro settimanale: pari a 28 ore e 48 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della Struttura di assegnazione e sarà comunicata alla dipendente entro il 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti ai sensi dall'art. 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Ferie e festività soppresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
- Trattamento economico (anche accessorio): pari al 80% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
- Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;
- Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;

TENUTO CONTO dell'istruttoria compiuta dalla Sig.ra Sara Gariboldi, che ne ha attestato la completezza;

PRESO ATTO che il Direttore f.f. della SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, Dott. Paolo Zanichelli, responsabile del presente procedimento, ne ha dichiarato la regolarità tecnica e la legittimità;

DATO ATTO che il parere di competenza del Direttore Sanitario viene assorbito dalla superiore funzione esercitata dallo stesso;

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo;

DECRETA

Per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di disporre nei confronti della Sig.ra Daniela Maruca, con la qualifica di Puericultrice a tempo indeterminato, il mantenimento del rapporto di lavoro a tempo parziale nella percentuale del 80% con tipologia verticale su quattro giornate lavorative con decorrenza dal 01.01.2027 al 31.12.2027, ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed alle seguenti condizioni che verranno sottoscritte tra l'Amministrazione e la dipendente nel relativo contratto individuale:

    - Orario di lavoro settimanale: pari a 28 ore e 48 minuti, da articolarsi su quattro giornate lavorative settimanali con la precisazione che la prestazione giornaliera, nel rispetto del debito orario mensile dovuto dalla dipendente, seguirà la turnistica della Struttura di assegnazione e sarà comunicata alla dipendente entro il 20 del mese precedente. Non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario se non nei limiti previsti ai sensi dall'art. 75 del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
    - Ferie e festività soppresse: proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno, ai sensi dell'art. 75, c. 9, del C.C.N.L. 02.11.2022 del comparto sanità;
    - Trattamento economico (anche accessorio): pari al 80% di tutte le competenze fisse e periodiche spettanti al personale con orario pieno, come stabilito dall'art. 75, c. 10-11, del C.C.N.L. 02.11.2022 comparto sanità;
    - Trattenute previdenziali ed assistenziali: proporzionali al trattamento economico in godimento secondo le disposizioni dettate dalla Legge 29.12.1988 n. 554, art. 8;

- Per quanto non disciplinato dalle vigenti previsioni contrattuali si applicano le disposizioni che regolano il rapporto di lavoro a tempo parziale di cui al D.lgs. n. 81/2015;

2. di dare atto che il Direttore della SC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile del provvedimento e che da esso non deriva alcun onere aggiuntivo;

3. di dare atto che il presente provvedimento è messo a disposizione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m. e dell'art. 12, comma 14 della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015, mediante accesso all'intranet aziendale, nella sezione dedicata;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo online dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n. 33/2009 così come sostituito dall'art.1 della L.R. n.23/2015);

5. di disporre l'invio del presente decreto alle Strutture interessate.

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)
(Dr. Nicola Vincenzo Orfeo)